



**AUDIZIONE CAMERA DEI DEPUTATI**  
**VIII Commissione**  
**(Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

*maggio 2020*

**ATTO GOVERNO N. 169**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

**ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE**

è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana  
(AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP)

L'associazione rappresenta il **90% della cooperazione italiana** la quale, nel suo complesso, incide per l'**8% sul PIL**

Le imprese di Alleanza associano ben **12 milioni di soci**, occupano **1.150.000 persone** e producono **150 miliardi di fatturato**

L'Alleanza ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione, Via Torino n. 146

<http://www.alleanzacooperative.it>

<https://www.agci.it>

<http://www.confcooperative.it>

<http://www.legacoop.coop>

## Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (169)

### PREMESSA

Il recepimento delle nuove direttive in materia di rifiuti e di imballaggi costituisce un momento fondamentale e strategico per assicurare un riordino ed un aggiornamento della disciplina vigente, definendo un quadro di riferimento che assicuri la promozione di una economia realmente circolare.

In tale contesto, occorre superare le criticità e le inefficienze che hanno caratterizzato, negli anni, la disciplina sui rifiuti e, in particolare, sulla tracciabilità, procedendo ad un **riordino delle disposizioni di riferimento** (attualmente confusa e di quasi impossibile ricostruzione) introducendo strumenti e misure efficaci sotto il profilo della tutela ambientale che garantiscano, al contempo, la massima **semplificazione** ed il risparmio di oneri inutili.

Si tratta, quindi, di assicurare che l'istituzione di un Registro elettronico nazionale e la sua operatività non si traducano in appesantimenti e costi amministrativi ed economici per le imprese e che la definizione della disciplina di riferimento sia condotta previa adeguata **sperimentazione** ed in **condivisione** con tutti gli operatori del settore.

Ciò premesso, nel rinviare alle considerazioni di dettaglio di seguito allegate, in estrema sintesi si evidenziano le seguenti necessità:

- con riferimento alla materia della **tracciabilità dei rifiuti** (artt.188-193): inserire la **riscrittura ordinata degli articoli** riferiti alla responsabilità ed agli adempimenti, per garantire chiarezza rispetto alla normativa vigente, resa confusa dalla sovrapposizione di disposizioni transitorie ed innovative non sempre coordinate. Nella riscrittura ordinata delle norme occorre mantenere inalterato il sistema di semplificazioni già operativo per specifici settori e piccole imprese e procedere al chiarimento di alcune fattispecie (es. adempimenti a carico dei soggetti che effettuano attività di manutenzione e di assistenza sanitaria);
- con riferimento alla **rappresentanza**: occorre assicurare l'istituzione di un **Tavolo Tecnico in materia di Tracciabilità** che contempli la presenza di tutte le categorie interessate dall'applicazione del nuovo sistema, in modo da poter avviare tutte le attività che si rendano opportune ai fini della definizione della disciplina di attuazione dell'articolo 188-*bis*, assicurando l'adeguata considerazione delle diverse esigenze di settore;
- con riferimento, ancora, alla **rappresentanza**: si segnala la necessità di una **integrazione nella composizione dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212**, prevedendo espressamente l'inserimento di un rappresentante aggiuntivo, in modo da poter garantire la presenza anche del settore cooperativo, la cui partecipazione si presenta come indispensabile vista l'ampiezza e le diverse peculiarità dei settori di interesse del sistema cooperativo (trasporto e gestione rifiuti, lavoro, servizi, solidarietà, sanità, edilizia, agricoltura, consumo e utenza, agricoltura, fonti rinnovabili, ecc) che, considerata l'attuale composizione del Comitato nazionale, non trovano al momento adeguata tutela e rappresentanza. Sul punto, occorre ricordare come le modifiche intervenute negli anni abbiano fatto venire meno tale presenza che invece – proprio in ragione delle molteplici e diversificate linee di attività svolte dalle Cooperative negli ambiti di competenza dell'Albo - risulta fondamentale e strategica per consentire adeguatezza ed equilibrio nei lavori del Comitato nazionale;

- con riferimento al tema della **responsabilità estesa del produttore**: occorre considerare che il regime di responsabilità estesa del produttore, alla luce della direttiva comunitaria, non rappresenta la regola, ma una eventualità e che tale sistema non risulta idoneo ed efficace rispetto a qualsiasi tipologia di prodotti e rifiuti (ad esempio, con riferimento al settore alimentare, il sistema non è adeguato). In secondo luogo, va considerato come, in ogni caso, ai sistemi di responsabilità estesa le imprese debbano potersi iscrivere **tramite le associazioni di categoria**. In un'ottica di semplificazione, va **eliminato il riferimento ad un ulteriore Registro**, o, in ogni caso, occorre **sopprimere la previsione di inutili adempimenti di iscrizione o comunicazione di dati a carico delle imprese o delle associazioni**;
- sul tema dei **ConSORZI e dei sistemi autonomi**: sarebbe utile prevedere l'estensione del **monitoraggio** effettuato dal Ministero dell'ambiente sui Consorzi istituiti per la raccolta ed il recupero di particolari categorie di imballaggi, **anche sui sistemi autonomi**, in modo da garantire che anche le attività svolte da queste strutture siano informate a principi di efficienza, trasparenza, economicità ed efficacia rispetto agli obiettivi da raggiungere;
- sotto il profilo delle **definizioni**: è necessario chiarire con esattezza l'ambito di applicazione della **nozione di rifiuto urbano, inserendo espressamente i rifiuti pescati a mare dai pescatori e portati a riva nell'ambito della nozione di rifiuto urbano**, in modo da incentivarne e disciplinarne la raccolta. In secondo luogo, occorre **mantenere inalterato l'attuale sistema di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani a carico dei Comuni**, modificando le disposizioni in modo da non creare equivoci rispetto ad una ipotetica assimilazione "ex lege" di alcune tipologie di rifiuti.

## OSSERVAZIONI SPECIFICHE

### ➤ ARTICOLO 1, PUNTO 2

#### art.178-bis, comma 2 - *Responsabilità estesa del produttore*

#### PROPOSTA

**Al comma 2 dell'articolo 178-bis, come introdotto al punto 2 dello schema, si reputa necessario eliminare la parola "esistente" dal periodo: "la responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1 e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici"** in modo da garantire la possibilità di definire disposizioni specifiche ed adeguate, anche in un momento successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto in esame

#### OSSERVAZIONI

La direttiva comunitaria 2008/98/CE, così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851, nel disciplinare i principi dei regimi di responsabilità estesa del produttore, riserva agli Stati la facoltà di prevedere disposizioni specifiche in tal senso. In merito, occorre precisare che il regime di responsabilità estesa del produttore non risulta adeguato a qualsiasi tipo di prodotto, così come la raccolta dei rifiuti derivanti da particolari prodotti può essere assicurata, in modo più efficace ed efficiente, mediante altri sistemi, assicurando una responsabilità condivisa di tutta la filiera (principio, peraltro, generale e prevalente nel sistema comunitario).

Ad esempio, con riferimento ai prodotti alimentari, il modello di responsabilità estesa del produttore si presenta come completamente inadeguato, considerata la impossibilità per il produttore dell'alimento di

conoscerne anticipatamente la destinazione e l'attitudine a diventare rifiuto. L'adozione di un regime di responsabilità estesa al settore alimentare si tradurrebbe in una serie di oneri amministrativi e burocratici iniqui a carico del settore agricolo e della produzione alimentare, rispetto a prodotti destinati per lo più ad essere ingeriti.

In tale contesto, l'articolo 178-bis rinvia ad uno o più decreti la definizione di regimi di responsabilità estesa del produttore prevedendo che con tale disciplina siano stabilite misure *“volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto”*. Il comma 2, quindi, prevede che *“la responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1 e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.*

### ➤ ARTICOLO 1, PUNTO 3

#### **Art.178-ter, comma 6 - Requisiti minimi generali in materia di responsabilità estesa del produttore**

##### **PROPOSTA**

**ELIMINARE IL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI, IN QUANTO ADEMPIMENTO INUTILE ED INUTILMENTE ONEROSO SIA PER LE IMPRESE CHE PER L'AMMINISTRAZIONE**

##### **OSSERVAZIONI**

L'articolo 178-bis, comma 6, ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente, di un Registro nazionale dei produttori al quale ***i soggetti sottoposti*** ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi.

Il Registro appare una inutile ed onerosa complicazione, soprattutto con riferimento alla previsione di un obbligo di iscrizione a carico di tutti i singoli produttori di beni soggetti ad un regime di responsabilità estesa.

### ➤ ARTICOLO 1, PUNTO 3

#### **Art.178-ter, comma 7 – Requisiti minimi generali in materia di responsabilità estesa del produttore**

##### **PROPOSTA**

**NEL CASO DI MANTENIMENTO DEL REGISTRO DEI PRODUTTORI, AL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 178-TER SOSTITUIRE LE PAROLE: “I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 6” CON “I SISTEMI COSTITUITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 178-BIS, COMMA 1”**

**AL MEDESIMO COMMA 7, ELIMINARE LE PAROLE: “I DATI RELATIVI ALL'IMMESSO SUL MERCATO NAZIONALE PER I PROPRI PRODOTTI E LE MODALITA' CON CUI INTENDONO ADEMPIERE AI PROPRI OBBLIGHI IN FORMA INDIVIDUALE E ASSOCIATA, CON STATUTO ED ANNESSA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROPRIO PROGETTO”**

## OSSERVAZIONI

L'articolo 178-ter, comma 7 introduce una serie di obblighi di comunicazione a carico dei singoli produttori che non risultano previsti nella direttiva comunitaria, con ciò contravvenendo anche ai principi espressi nella legge delega che richiama espressamente l'applicazione dell'articolo 32 della legge n.234 del 2012 che precisa che: *"salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:*

...

c) *gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246".*

Inoltre, la disposizione non tiene conto del fatto che, normalmente, ai sistemi consortili o collettivi istituiti per la gestione dei rifiuti si iscrivono non le singole imprese, ma le associazioni di categoria rappresentative delle imprese, sicché non sarebbe possibile, per le stesse, acquisire quel livello di dati e di informazioni.

Ancora, occorre considerare le esigenze di riservatezza commerciali sottese all'attività di impresa.

I dati richiesti, oltretutto, non sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi, ma ad una attività di controllo spinto sull'operato delle imprese che esula dagli obiettivi fissati dalla direttiva, soprattutto in considerazione del fatto che l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore non è prevista come obbligatoria, ma è rimessa alla facoltà degli Stati.

### ➤ ARTICOLO 1, PUNTO 4

#### **Art.179 – Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti**

#### **PROPOSTA**

#### **SOPPRIMERE IL PUNTO 4**

#### **OSSERVAZIONI**

Il punto 4 introduce delle modifiche all'articolo 179, comma 3 che individua i casi in cui, eccezionalmente, è possibile discostarsi dai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.

La norma di nuova introduzione subordina tale possibilità all'acquisizione di una autorizzazione specifica, di fatto rendendo praticamente impossibile l'opzione anche considerato l'elevato livello di contenzioso che è destinato a prodursi con le amministrazioni di riferimento.

In ogni caso, la modifica introdotta non risponde a variazioni imposte dalla direttiva in corso di recepimento che all'articolo 4 della gerarchia dei rifiuti, introduce, con riferimento alla gerarchia dei rifiuti, una modifica in senso inverso, di agevolazione, prevedendo che: *"Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV bis o altri strumenti e misure appropriati".*

## ➤ ARTICOLO 1, PUNTO 8

### Art. 183 – Definizioni

#### PROPOSTA

**TUTTA LA LETTERA G) INSERITA AL PUNTO A) DEL PUNTO 8 VA SPOSTATA COME PERIODO AUTONOMO E NON COME ELENCAZIONE DELL'ARTICOLO 183, COMMA 1)**

#### OSSERVAZIONI

L'inserimento della lettera g) dell'articolo 183, comma 1, come inserito al punto 8-a) è sicuramente frutto di un errore redazionale essendo una precisazione inserita dalla direttiva con riferimento all'intera categoria dei rifiuti urbani, per specificare quali categorie non risultano incluse tra i rifiuti urbani.

Pertanto, dopo le parole c), d) ed e), il punto e virgola deve essere modificato in un punto e il periodo indicato sotto la lettera g) va reso autonomo fuori elenco.

## ➤ ARTICOLO 1, PUNTO 8

### Art.183, comma 1, lettera b-ter – Definizioni

#### PROPOSTA

Sub-lettera c) della lettera b-ter, modificare come segue: ***“C) I RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE E DALLO SVUOTAMENTO DEI CESTINI PORTARIFIUTI, GIACENTI SULLE STRADE ED AREE PUBBLICHE O SULLE SPIAGGE MARITTIME E LACUALI E SULLE RIVE DEI CORSI D'ACQUA”***

#### OSSERVAZIONI

La precisazione si rende opportuna al fine di assicurare che la disposizione è riferita ai soli cestini portarifiuti presenti in aree pubbliche. In molte aree private, infatti, ancorché ad uso pubblico - come ad esempio i parcheggi dei centri commerciali - i rifiuti raccolti nei cestini porta rifiuto vengono normalmente gestiti tramite operatori privati. Rispetto a tali fattispecie, in assenza di uno specifico chiarimento, si determinerebbe l'assoggettamento dei rifiuti indicati alla disciplina dei rifiuti urbani.

## ➤ ARTICOLO 1, PUNTO 8

### Art.183, comma 1, lettera b-ter – Definizioni

#### PROPOSTA

**ALL'ARTICOLO 183, COMMA 1, LETTERA B-TER, NELLA NOZIONE DI RIFIUTO URBANO, AGGIUNGERE LA SEGUENTE CATEGORIA: “G) I RIFIUTI RACCOLTI E TRASPORTATI DALLE IMPRESE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA, RINVENUTI NEL CORSO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ. TALI RIFIUTI SI CONSIDERANO PRODOTTI PRESSO L'AREA PORTUALE DI ARRIVO E LE OPERAZIONI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DAL MOMENTO DEL RINVENIMENTO, FINO ALL'ARRIVO AL PORTO ED IL SUCCESSIVO CONFERIMENTO, SONO SOGGETTE SOLTANTO AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI TECNICO-OPERATIVE INDIVIDUATE MEDIANTE CONVENZIONI QUADRO, O ACCORDI DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 206 DALLE AMMINISTRAZIONI DEPUTATE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI A LIVELLO COMUNALE O**

## **ALL'INTERNO DEI SINGOLI PORTI IN ACCORDO CON LE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA".**

### **OSSERVAZIONI**

L'inserimento nella lettera g) dell'articolo 183, comma 1, dei rifiuti pescati a mare dai pescatori è finalizzato a chiarire definitivamente il regime di tale tipologia di rifiuti, in modo da promuoverne ed agevolarne la raccolta.

Pare utile segnalare, infatti, come un diverso inquadramento dei rifiuti pescati qualificandoli rifiuti speciali prodotti dalla nave, se, da un lato, consentirebbe la possibilità di configurare il deposito a terra effettuato dai pescatori, in attesa del conferimento ad un impianto/gestore autorizzato, come deposito temporaneo di rifiuti non soggetto ad autorizzazione, dall'altro lato, determinerebbe l'attribuzione di ogni responsabilità relativa al rifiuto, a quello che è considerato come produttore, cioè, nel caso di interesse, del titolare del peschereccio che, invece, non ha nessuna responsabilità rispetto alla produzione dello stesso.

Le criticità aumentano se si considera che, come noto, la maggior parte dei porti non ha impianti di raccolta disponibili e quindi il pescatore che arriva a terra, con rifiuti classificati come prodotti da lui, poi dovrebbe farsene carico.

Risulterebbe, ancora, complesso anche attribuire al titolare del peschereccio l'onere di dover procedere alla classificazione (come rifiuto pericoloso e non pericoloso) di quanto portato a riva, nonché, nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, di dover comunque assicurare il rispetto delle necessarie norme di tracciabilità e di sicurezza alimentare e sanitaria, con riferimento alla presenza, sulla medesima imbarcazione, di alimenti.

Per tali ragioni, al fine di incentivare la raccolta ed il recupero dei rifiuti a mare da parte dei pescatori, tali rifiuti devono essere qualificati urbani, consentendone la raccolta ed il trasporto in un regime di massima semplificazione e sicurezza.

### **➤ ARTICOLO 1, PUNTO 9**

#### **Art.184 – Classificazione**

### **PROPOSTA**

**AL PUNTO 9, NELLE LETTERE C); D), E), ED F), DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 184, COME INTRODOTTO, SOPPRIMERE LE PAROLE "SE DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL COMMA 2, LETTERA B)", OVUNQUE RICORRENTI**

**NEGLI ALLEGATI L QUATER ED L QUINQUES ELIMINARE IL RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 184, COMMA 2, LETTERA B), MANTENENDO LA FORMULA "RIFIUTI ASSIMILABILI".**

### **OSSERVAZIONI**

Al punto 9, nelle lettere c) d) e) ed f) è erroneo, in quanto è richiamato un comma inesistente.

In ogni caso, nel caso in cui l'intento fosse quello di richiamare la categoria indicata all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto b), come inserito al punto 8, lettera) dei rifiuti "simili" ai rifiuti urbani, occorre considerare quanto segue:

È indispensabile evitare che dalle definizioni si deduca una assimilazione ex lege dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, che sarebbe contraddetta dalla stessa direttiva, laddove precisa che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura e della pesca.

Il sistema del codice ambientale, infatti, contempla il meccanismo dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani che, ai sensi degli articoli 195 e 198 è nelle competenze dello Stato, con riferimento alla determinazione dei criteri di riferimento e dei Comuni con riguardo alla definizione di una specifica regolamentazione comunale.

Occorre quindi assicurare che l'assimilazione venga disposta, per qualità e quantità, dai Comuni, senza prevedere una assimilazione *ex lege* e considerati i limiti disposti dalla direttiva stessa con riferimento a particolari categorie di rifiuti.

## ➤ ARTICOLO 1, PUNTO 9

### Art. 184 – *Classificazione*

#### PROPOSTA

**AL PUNTO 9, LETTERA B), SOSTITUIRE IL PERIODO DA “IL COMMA 2 FINO A “PESCA” CON LE SEGUENTI PAROLE: “IL COMMA 3 È SOSTITUITO DAL SEGUENTE: “3. SONO RIFIUTI SPECIALI: A) I RIFIUTI PRODOTTI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E AGRO-INDUSTRIALI E ATTIVITÀ CONNESSE, IVI INCLUSA LA SILVICOLTURA E LA PESCA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2135 C.C, NONCHÈ L’ACQUACOLTURA AI SENSI DEL D.LGS. N.4/2012;”**

#### OSSERVAZIONI

La definizione, come integrata, non include il riferimento alle attività connesse che, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile rientrano nella nozione di impresa agricola e con riferimento alle attività di acquacoltura che, comunque, vanno incluse nell'ambito delle attività agricole.

## ➤ ARTICOLO 1, PUNTO 9

### Art. 184, lettera b) – *Classificazione dei rifiuti speciali*

#### PROPOSTA

**AL PUNTO 9, LETTERA B), PUNTO E), DOPO LE PAROLE: “I RIFIUTI PRODOTTI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI”, SOSTITUIRE LE PAROLE “SE DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL COMMA 2 LETTERA B” CON LE SEGUENTI PAROLE: “ALL’INGROSSO O DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO CLASSIFICATE COME “MEDIE STRUTTURE DI VENDITA” OVVERO “GRANDI STRUTTURE DI VENDITA” COSÌ COME DEFINITE DALL’ART.4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.114 DEL 31 MARZO 1998”**

#### OSSERVAZIONI

La specificazione che rientrano nella nozione di rifiuti speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali all'ingrosso e delle attività commerciali, queste ultime identificate in base alla loro dimensione, lascia inalterata la proposta che si applica quindi al commercio di vicinato la cui produzione di rifiuti può essere assimilata ai rifiuti urbani.

Al riguardo, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato è intervenuta più volte sottolineando, negli scorsi anni, l'eccessivo ricorso da parte degli Enti locali all'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, con conseguente sottrazione al regime concorrenziale di molte tipologie di rifiuti speciali, le cui attività di raccolta

e smaltimento dovrebbero essere lasciate agli operatori privati sulla base di rapporti contrattuali con i produttori di questi.

Si evidenzia, inoltre, che nel 2016 è stata avviata la predisposizione di un decreto per la definizione dei criteri qualitativi e quali – quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, che però non ha mai visto la luce, nonostante intervento del TAR Lazio. Il provvedimento avrebbe dovuto prevedere il divieto per i Comuni di applicare la TARI ai rifiuti prodotti dalle attività commerciali medio-grandi, in linea con la proposta formulata.

## ➤ ARTICOLO 1, PUNTO 14

### **Art. 188-bis - Sistema di tracciabilità dei rifiuti**

#### **PROPOSTA**

**ALL'ARTICOLO 188-BIS, COMMA 3 E' INTRODOTTO, INFINE, IL SEGUENTE PERIODO: "IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PROVVEDE ALL'ISTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO SULLA TRACCIABILITA', CHE ASSICURI LA PRESENZA DI TUTTE LE CATEGORIE INTERESSATE DALL'APPLICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA E L'ADEGUATA CONSIDERAZIONE DELLE DIVERSE ESIGENZE DI SETTORE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO E DELLE NECESSARIE FASI DI SPERIMENTAZIONE".**

#### **OSSERVAZIONI**

Il Tavolo tecnico sulla tracciabilità, composto dalle associazioni di categoria rappresentative delle imprese interessate dall'applicazione del nuovo sistema risulta uno strumento indispensabile di consultazione e di monitoraggio, al fine di evitare gli errori del passato e procedere alla definizione di una disciplina che contempli le diverse esigenze di settore e risulti adeguata e calibrata sulle peculiarità e specificità delle stesse.

## ➤ ARTICOLO 1, PUNTO 14

### **Art. 188-bis, TITOLO - Sistema di tracciabilità dei rifiuti**

#### **PROPOSTA**

**MODIFICARE IL PUNTO IN "DOPO L'ARTICOLO 188 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152 È INTRODOTTO IL SEGUENTE:"**

#### **OSSERVAZIONI**

L'articolo 188-bis del codice ambientale è stato introdotto *ex novo* nell'ordinamento dall'articolo 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, disposizioni espressamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dall' art. 6, comma 2, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

L'abrogazione dell'articolo 16 richiamato, che ha introdotto nell'ordinamento la norma dell'articolo 188-bis comporta necessariamente l'avvenuta abrogazione anche dell'articolo 188-bis.

La formula del titolo, così come inserita, potrebbe essere interpretata nel senso che la disposizione non sia già espunta dall'ordinamento.

## ➤ ARTICOLO 1, PUNTO 14

### **Art.188-bis, comma 3 (come introdotto al punto 14) - Sistema di tracciabilità dei rifiuti**

#### **PROPOSTA**

**AL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 188-BIS, COME INTRODOTTO AL PUNTO 14, ELIMINARE LE PAROLE: "E DEI DATI Afferenti I Percorsi DEI Mezzi DI Trasporto NEI CASI STABILITI DAL DECRETO DI CUI AL COMMA 1".**

#### **OSSERVAZIONI**

La trasmissione dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto dei rifiuti si è rivelata, negli anni, uno degli aspetti più critici del sistema SISTRI, che ne ha ostacolato l'operatività.

Il dato richiesto, peraltro, che rischia di tradursi in un adempimento molto oneroso per le imprese, non risulta tra le novità della direttiva 851 in corso di recepimento e, in ogni caso, non rientra tra quelli previsti a livello comunitario da altre disposizioni della direttiva 2008/98, così contravvenendo anche ai principi della legge delega che richiama espressamente l'applicazione dell'articolo 32 della legge n.234 del 2012 che precisa che: "salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: ...

*c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246".*

## ➤ ARTICOLO 1, PUNTO 15

### **Art.190 - Registri di carico e scarico – Adempimenti in materia di tracciabilità**

**INTRODURRE NELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI LA RISCrittURA COMPLETA DELLE NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ (ARTICOLI 188, 189, 190, 193 E 258 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152) E LA RISCrittURA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANUTENZIONE (ART.266, COMMA 4 E 230) IN QUANTO FUNZIONALI ALLA COMPLETA APPLICAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE INTRODOTTO DALLA DIRETTIVA**

Il punto 15 reca solo la riscrittura dell'articolo 190, comma 1 del decreto. Occorre, invece, ridefinire con precisione le norme applicabili agli adempimenti di tracciabilità, al momento completamente scoordinate e di complessa ricostruzione, in considerazione del sovrapporsi, negli anni, di molteplici diversificati interventi normativi.

La situazione risulta, al momento, aggravata dal fatto che anche le banche dati normalmente utilizzate dagli operatori e dagli organi di controllo riportano come vigenti norme non vigenti in quanto abrogate o mai entrate in vigore e, comunque, con modalità ed informazioni completamente differenti.

In particolare, nell'ambito delle modifiche al codice ambientale intervenute con il decreto legislativo n.205/2010, sono state riscritte, nell'articolo 16, comma 1, del citato decreto, le diverse disposizioni in materia di tracciabilità (artt.188, 189, 190 e 193).

L'articolo 16, comma 2 del decreto medesimo, contestualmente, sin dalla entrata in vigore del citato decreto legislativo n.205/2010, subordinava l'entrata in vigore delle nuove disposizioni relative agli adempimenti indicati alla completa entrata a regime del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI. Per eliminare la possibilità

di interpretazioni difformi, l'articolo 11, comma 3-bis del decreto - legge n.101 del 2013 disponeva chiaramente l'applicazione degli adempimenti cartacei disciplinati dal codice ambientale, nella versione previgente alle modifiche apportate con il citato decreto legislativo n.205/2010.

Le disposizioni innovative contenute nell'articolo 16 del decreto legislativo 205/2010 non sono quindi entrate in vigore, ma, negli anni, ci sono stati diversi e disordinati interventi normativi che hanno aggiunto commi e disposizioni specifiche agli articoli 188 e seguenti, verosimilmente sul testo vigente al momento della modifica (cioè il testo nella versione previgente al decreto 205/2010), ma rendendo molto complesso se non impossibile comprendere su quale versione dell'articolato siano intervenute.

In questo contesto, l'intero sistema SISTRI è stato abrogato con l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, il cui comma 3-ter del citato articolo 6 dispone che *“Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010”*.

Tale disposizione transitoria, come si ribadirà in seguito, pone un problema significativo: infatti, se gli adempimenti di tracciabilità nella versione previgente alle modifiche intervenute con il decreto legislativo 205/2010 vengono meno all'atto dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 188-bis e le nuove disposizioni introdotte con il 205, non entrate in vigore, risultano comunque abrogate a partire da gennaio, si creerà un vuoto normativo.

Analogo problema si pone rispetto all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 258, come modificate dal decreto legislativo 205/2010, in quanto la modifica dell'articolo non è stata oggetto di sospensione al pari degli altri adempimenti e, quindi, appena *caduta* la disposizione transitoria e considerata l'abrogazione operata con l'articolo 6 del decreto- legge n.135 cit., difficilmente potrà essere sostenuta la reviviscenza dell'articolo 258 nel testo previgente alle modifiche apportate con il 205/2010.

**È necessario, pertanto, assicurare chiarezza alle norme applicabili riscrivendole in modo coerente ed ordinato e riscrivendo la disposizione transitoria di cui all'articolo 6, comma 3-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.**

Tale intervento non è rinviabile ed è direttamente funzionale alla completa applicazione del Registro elettronico nazionale introdotto dalla direttiva, in quanto consente di chiarire con esattezza quali siano i soggetti obbligati agli adempimenti di tracciabilità.

In questo contesto, la medesima esigenza si pone con riferimento alle disposizioni in materia di adempimenti a carico delle imprese che effettuano attività di manutenzione in quanto, ai sensi dell'articolo 266, comma 4 e dell'articolo 230 del codice ambientale, i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede del soggetto che effettua tali attività.

Tale disposizione risulta di incerta e altalenante applicazione, con riferimento agli oneri di tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei diversi adempimenti di tracciabilità.

In conclusione, quindi, si ritiene necessario procedere alla completa riscrittura degli adempimenti di tracciabilità, delle relative sanzioni e delle norme in materia di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di manutenzione, in quanto direttamente funzionali all'operatività del Registro elettronico nazionale ed all'individuazione dei soggetti obbligati.

## ➤ ARTICOLO 2, punto 5

### Art.212 – Albo nazionale dei gestori ambientali

#### PROPOSTA

ALL'ARTICOLO 2, OCCORRE AGGIUNGERE il SEGUENTE PUNTO 5, PROCEDENDO ALLA MODIFICA DELL'ARTICOLO 212 IN MODO DA **CONTEMPLARE LA PRESENZA DEL SETTORE COOPERATIVO ALL'INTERNO DELLA COMPOSIZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI**: *“5. All'articolo 212, comma 2, la parola “diciannove” è sostituita con “venti” e la lettera i) e' sostituita dalla seguente: “nove dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti, e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto, uno del settore della cooperazione e tre delle organizzazioni rappresentative dei produttori di rifiuto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente”.*

#### OSSERVAZIONI

Occorre integrare la composizione dell'Albo con un membro del settore cooperativo che, considerata la molteplicità di settori di interesse, non risulta attualmente adeguatamente rappresentato nell'ambito delle categorie presenti nell'Albo. Occorre, inoltre specificare che tra le organizzazioni imprenditoriali 3 membri sono espressi dalle categorie dei produttori di rifiuto in modo da assicurare che, con riferimento allo svolgimento di attività inerenti il tema della tracciabilità, tutte le categorie siano adeguatamente rappresentate.

## ARTICOLO 6, lettera a)

#### PROPOSTA

**ELIMINARE LA PREVISTA ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 194-BIS, COMMA 3**

#### OSSERVAZIONI

Occorre mantenere la possibilità attualmente riconosciuta dall'articolo 194-bis, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di trasmettere la quarta copia del formulario via pec, oppure, nel caso di riscrittura dell'articolo 193 in materia di formulario, inserire il chiarimento in quella sede.

## ARTICOLO 6

#### PROPOSTA

**NELL'IPOTESI IN CUI NON SI PROCEDA ALLA TOTALE RISCrittURA DEGLI ADEMPIMENTI DISCIPLINATI DAGLI ARTICOLI 188 E SEGUENTI, OCCORRE INTRODURRE RISCrittURA DELLA NORMA TRANSITORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON LEGGE 11 FEBBRAIO 2019, N. 12, IL CUI COMMA 3-TER (CFR. OSSERVAZIONI SUB PUNTO 15).**